



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0182/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0158/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Gianfranco Marcello - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18991/692pf25-26/GC/gb del 28 gennaio 2026 e depositato il 28 gennaio 2026, nei confronti del sig. Valerio Antonini e della società Trapani 1905 FC Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

A seguito di notizie stampa in ordine alle dichiarazioni rese dal sig. Valerio Antonini, Amministratore Unico della F.C. Trapani 1905 S.r.l., nel corso di un'intervista rilasciata a SestareteTv e pubblicata sull'edizione online del giornale "La Sicilia" il 16/01/2026, la Procura Federale ha iscritto il procedimento nel proprio registro in data 13/01/2026 al n. 692 pf25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito:

- la copia dell'articolo di stampa dal titolo: apparso sulla edizione digitale della testata giornalistica "LA SICILIA" in data 17.01.2026;
- la copia del file audio/video pubblicato sulla edizione digitale della testata giornalistica "LA SICILIA" in data 17.01.2026 a corredo del sopra citato articolo;
- la copia scheda anagrafe federale della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L.;
- la copia richiesta foglio censimento società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. stagione sportiva 2025/2026 inviata alla Lega Pro.

All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 19 gennaio 2026, la comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Valerio Antonini e la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. che non hanno presentato memorie difensive.

In data 28 gennaio 2026 la Procura Federale ha deferito il sig. Valerio Antonini e la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., per rispondere:

- il Sig. Valerio ANTONINI all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., della violazione dell'art. 4 co. 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso - in data 16.01.2026 - nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva Sestarete TV - Canale 81 (successivamente, peraltro, ripresa e amplificata anche da altri organi di stampa e segnatamente dall'edizione digitale della testata giornalistica "LA SICILIA") espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, degli Organi di giustizia sportiva, sia, per l'effetto e più in generale, dei suoi componenti persone fisiche tutti mediante le seguenti frasi ed espressioni: (dal minuto 0:01 al minuto 5:16 della registrazione audio/video in atti). Con la recidiva ex art. 18 CGS per aver il tesserato nella corrente stagione sportiva già subito, giusto C.U. n.103/AA del 25.08.2025, una sanzione per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e le aggravanti di cui al comma 4 lett. a) e b) dell'art. 23 CGS.
- la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. art. 6 comma 1 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal Sig. Valerio ANTONINI quale all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società".

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione del 26 febbraio 2026.

In vista della stessa, l'Avv. Paolo Rodella, in rappresentanza del sig. Valerio Antonini e della società F.C. Trapani 1905 srl, con memoria del 19 febbraio 2026, il cui contenuto sarà analizzato nel corpo della motivazione, ha richiesto il rigetto degli addebiti e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.



Il dibattimento

All'udienza del 26 febbraio 2026 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Paolo Rodella in difesa del sig. Valerio Antonini e della società F.C. Trapani 1905 srl

L'Avv. Liberati, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento e replicando alle memorie di controparte, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni

- al sig. Valerio Antonini, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 FC Srl, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.

L'Avv. Rodella, riportandosi integralmente alla propria memoria ha chiesto il rigetto degli addebiti e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

La decisione

L'attività di indagine versata in atti consente di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dal sig. Valerio Antonini, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico della società F.C. Trapani 1905 srl.

Com'è noto, il C.G.S. pone un'attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione - che riceve tutela diretta e specifica - quanto all'ordinamento statutale nel codice penale, nell'art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal C.G.S. che, oltre a stabilire, all'art. 4, comma 1, l'obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l'obbligo di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all'art. 23 fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

In particolare, l'art. 23 C.G.S. prevede che *"1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.*

2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica.

Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f), g), h).

4. Nella determinazione dell'entità della sanzione sono valutate: a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone; b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante; c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonché la correttezza delle procedure di designazione.

5. La società è responsabile, ai sensi dell'art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

6. La società è punita, ai sensi dell'art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente".

Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale risulta che in data 16.01.2026, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva Sestarete TV - Canale 81 (successivamente, peraltro, ripresa e amplificata anche da altri organi di stampa e segnatamente dall'edizione digitale della testata giornalistica "LA SICILIA"), il deferito ha affermato che *"La giustizia sportiva è una pagliacciata senza precedenti...la giustizia sportiva è composta da giudici nominati dai Presidenti federali sia nel calcio che nel basket che eseguono esclusivamente ordini...io mi aspetto che dopo la sentenza Agnelli quando usciranno le motivazioni la giustizia sportiva verrà cancellata perché è solo una buffonata!"*.

Nella memoria depositata il 19 febbraio 2026 nell'interesse del sig. Antonini e della società F.C. Trapani 1905 srl è stato evidenziato che le critiche, legate al momento di grave frustrazione e tensione, non fossero rivolte alla FIGC, bensì esclusivamente alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) a seguito dell'esclusione della squadra di basket Trapani Sharks (sempre di proprietà del sig. Antonini) dal campionato di Serie A.

Le difese svolte dal deferito appaiono del tutto infondate.

Sul punto occorre, infatti, evidenziare che il dato letterale delle affermazioni rese dal sig. Antonini sconfessa la tesi difensiva tenuto conto che nell'intervista si fa riferimento genericamente alla giustizia sportiva rappresentando che i giudici sono *"nominati dai Presidenti federali sia nel calcio che nel basket"* e facendo espresso riferimento alla **sentenza Agnelli** (riferita, naturalmente, al



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

calcio).

Il deferito ha, inoltre, invocato il diritto di critica.

Le parole utilizzate dal deferito appaiono, tuttavia, lesive del prestigio e della reputazione propri, sia degli Organi di giustizia sportiva sia, per l'effetto e più in generale, dei suoi componenti persone fisiche, apparendo chiara la volontà del sig. Antonini di privare la giustizia sportiva di qualsivoglia serietà e affidabilità rappresentandola come ridicola e non meritevole di rispetto alcuno. Le espressioni utilizzate non appaiono volte a sollevare una legittima critica verso l'operato altrui, quanto, piuttosto, a colpire anche su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato, ovverosia gli organi di giustizia sportiva o meglio i suoi componenti persone fisiche.

Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di dare particolare rilievo ai principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte.

In considerazione di quanto sopra, è stato più volte affermato dalla giustizia sportiva che *“il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell'ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (CFA, SS.UU., n. 14/2021-2022) e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione (SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 14/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 82/2022-2023; SS.UU., n. 88/2022-2023). Costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357). Al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere l'integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività”* (CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026, in tal senso anche CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022, CFA, Sez. I, n. 62/2021-2022, CFA, Sez. I, n. 23/2022-2023, CFA, Sez. I, n. 62/2021-2022 e CFA, Sez. II, n. 128/2023-2024).

Pertanto, se è vero che l'ardore espressivo può talvolta indurre a lasciarsi andare all'uso di espressioni che esondano i limiti di quella continenza verbale che la buona fede e la diligenza impongono, tuttavia, la correttezza umana e professionale richiesta a tutti i soggetti parte dell'ordinamento federale avrebbe dovuto impedire al sig. Antonini di usare e proferire quelle parole.

Infine, sussiste anche la responsabilità disciplinare di natura diretta ex artt. 6, comma 1 e 23 comma 5, del C.G.S., in capo alla società Trapani 1905 FC Srl attesa la qualità, all'epoca dei fatti, di Amministratore Unico di tale Società rivestita dal sig. Antonini. L'entità della sanzione va, da ultimo, commisurata alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).

Ai fini della pena, pertanto, in linea con le richieste della Procura, il Collegio ritiene equo irrogare al sig. Valerio Antonini, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda ed alla società Trapani 1905 FC Srl, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Antonini, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 FC Srl, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2026.

IL RELATORE
Andrea Fedeli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 5 marzo 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai